

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

E

DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE TRANSITI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI



Brembate



**Capriate San
Gervasio**



Chignolo d'Isola

Sommario

1	Principi Generali.....	4
1.1	Premessa	4
1.2	Oggetto e campo di Applicazione	4
1.3	Finalità.....	4
1.4	Normativa di Riferimento	5
1.5	Definizioni	6
1.6	Principi Generali.....	6
1.7	L'impianti di video sorveglianza e lettura targhe	7
1.8	Utilizzo di particolari sistemi mobili.....	7
1.8.1	Body Cam.....	7
1.8.2	Dash Cam.....	8
1.8.3	Telecamere Modulari	9
1.8.4	Altri strumenti di videoripresa	9
1.8.5	Telecamere lettura targhe dotate di software OCR	9
1.9	Nuove soluzioni tecnologiche	9
1.10	Diretta visione delle immagini.....	9
1.11	Trattamento dei dati personali	10
1.11.1	Regole di gestione delle riprese	10
2	SOGGETTI CHE HANNO UN RUOLO NEL TRATTAMEMNTO	10
2.1	Contitolari del trattamento	10
2.2	Responsabile Nominato dai Contitolari del trattamento.....	11
2.2.1	Funzioni del responsabile del Comando di Polizia Locale	11
2.3	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	11
2.4	Nomina dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	12
3	GESTIONE DELL'INFORMATIVA.....	12
3.1	Informazioni rese al momento della raccolta	12
3.1.1	Informativa Impianto video sorveglianza.....	12
3.1.2	Informativa Dash Cam	13
3.1.3	Informativa Body Cam	13
3.1.4	Informativa Telecamere Mobili.....	13
3.2	Diritti dell'interessato	13
4	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
4.1	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	14
4.1.1	Tempi di conservazione delle Immagini	15
4.2	Policy di sicurezza per il trattamento dei dati.....	15
4.3	Sicurezza dei dati	16
4.3.1	Registro accessi alla sala di controllo per attività di manutenzione.....	16
4.3.2	Richiesta di immagini.....	16
4.4	Regole di gestione dell'impianto	17
4.5	Accesso ai sistemi e gestione dei log di accesso	18
4.6	Cessazione del trattamento dei dati	18
4.7	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	18
4.8	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	18
4.9	Comunicazione	18

5	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	19
5.1	Tutela	19
6	DISPOSIZIONI FINALI	19
6.1	Tutela dei dati personali.....	19
6.2	Pubblicità del regolamento	19
6.3	Rinvio dinamico	19
6.4	Entrata in vigore.....	19

1 Principi Generali

1.1 Premessa

Ai sensi dell'art 26 del RUE 679/2016 allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati relativi all'impianto di video sorveglianza.

Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato pubblicandolo sul sito istituzionale dei Comuni che aderiscono all'accordo.

1.2 Oggetto e campo di Applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza e del sistema di rilevazione dei transiti attivato nel territorio urbano del:

Comune di BREMBATE, C.F. 00298890161

Dati di contatto: tel 0354816011 e-mail: protocollo_brembate@legalmail.it;

e

Comune di Capriate San Gervasio, C.F. 00325440162,

Dati di contatto: tel 02-920991 e-mail: posta@pec.comune.capriate-san-gervasio.bg.it

e

Comune di Chignolo d'Isola, C.F. 00575760160,

Dati di contatto: tel 035/4949311 e-mail: protocollo@pec.comune.chignolodisola.bg.it

che costituiscono i Contitolari del trattamento ai sensi dell'art 26 del RUE 679/2016

1.3 Finalità

L'attività di videosorveglianza, di rilevazione delle infrazioni del codice della strada e di rilevazione dei transiti tramite impianti di rilevazione delle targhe dei veicoli è effettuata ai fini di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in sul territorio dei comuni;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- tutelare il patrimonio comunale e privato per la prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;
- monitorare le aree usate come discariche abusive per l'accertamento e la repressione di comportamenti illeciti e reati ambientali, oltre che al monitoraggio del corretto utilizzo delle piazzole ecologiche per il conferimento dei rifiuti

- acquisire prove e filmati nell'ambito dell'attività di indagini di polizia giudiziaria.
- Identificare i veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam, droni o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.

1.4 Normativa di Riferimento

Normativa di riferimento:

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/SICPART/421.2/70;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Linee guida n.3/2019** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanati dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)

1.5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di , cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

1.6 Principi Generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, dei Comuni di Brembate – Capriate San Gervasio e Chignolo d'Isola Contitolari del trattamento e accessibili al Corpo di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il trattamento dei dati è motivato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Inoltre il

trattamento può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento in base ai regolamenti alle leggi dello Stato e del diritto dell'Unione Europea;

3. Il regolamento Garantisce altresì i diritti delle persone coinvolte nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

1.7 L'impianti di video sorveglianza e lettura targhe

Il sistema di video sorveglianza adottato dai contitolari si compone di impianti di ripresa dislocati sul territorio dei tre comuni che trasportano le immagini dei dispositivi nella centrale operativa della Polizia Locale su dispositivi che possono essere installati nei singoli edifici dei tre comuni

Nei locali delle forze dell'ordine può essere posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

La presenza di sistemi di rilevazione automatica da remoto delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

1.8 Utilizzo di particolari sistemi mobili.

1.8.1 Body Cam

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

L'ente ha identificato un apposito disciplinare relativo all'uso consentito delle «body cam», con il quale individuare le condizioni in presenza delle quali potranno essere attivati i dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché i casi in cui l'attivazione non è consentita. Inoltre dovranno essere chiaramente indicate le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alla necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza.

Con il regolamento interno i Contitolari hanno fornito specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati a trattare le immagini registrate tramite le body cam.

Per gli utenti a cui vengono affidate le body cam per motivi di servizio spetta la decisione se attivare il dispositivo, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale Responsabile/di turno o ad altro soggetto preposto, specificatamente autorizzato dal Comandante, il quale provvederà a riversare le immagini su supporto CD.

Operatori che devono trattare le registrazioni estratte dai dispositivi:

Il presente regolamento disciplina il procedimento in base al quale i soggetti a ciò autorizzati, muniti di specifiche credenziali, procedono a verificare che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente rilevanti rispetto alle finalità perseguite; è necessario che la conservazione per un tempo superiore ai sette giorni sia disposta solo previa verifica da parte di soggetti autorizzati della rilevanza delle immagini raccolte rispetto alle finalità perseguite. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati devono essere tracciate. È necessario predisporre misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Una volta decorso il tempo di conservazione previsto le registrazioni devono essere cancellate irreversibilmente utilizzando meccanismi di cancellazione automatica.

1.8.2 Dash Cam

I veicoli del Comando unificato di polizia locale possono essere dotate di Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Le regole di gestione delle immagini registrate attraverso i dispositivi installati sui veicoli della polizia locale seguono le stesse regole della gestione delle bodycam.

L'operatore che tratta le immagini registrate non deve avere la possibilità di modificarne il contenuto e deve essere soggetto diverso dagli operatori che hanno eseguito le riprese

Questi dispositivi devono essere segnalati attraverso una opportuna informativa come descritta negli articoli successivi.

1.8.3 Telecamere Modulari

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

4. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Al fine di garantire la sicurezza delle immagini registrate su questi dispositivi, le stesse devono essere posizionate su pali non accessibili da terra o devono essere dotati di software che consente la cifratura delle immagini registrate.

1.8.4 Altri strumenti di videoripresa

Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

6. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

7. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

1.8.5 Telecamere lettura targhe dotate di software OCR

8. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia, mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto alle stesse anche altre forze di Polizia, su autorizzazione del Comandante.

1.9 Nuove soluzioni tecnologiche

9. Nel caso di nuove tecnologie, frutto di ricerca e dei processi di innovazione, le stesse potranno essere acquistate ed implementare le dotazioni tecniche già in uso.

1.10 Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

1.11 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni Contitolari, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei Carabinieri.

1.11.1 Regole di gestione delle riprese

La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

La risoluzione della ripresa sarà, di norma, più bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà, di norma, più alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

2 SOGGETTI CHE HANNO UN RUOLO NEL TRATTAMENTO

2.1 Contitolari del trattamento

I comuni di Brembate, Capriate san Gervasio e Chignolo d'Isola sono Contitolari del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. I contitolari del trattamento nell'ambito della conferenza dei Sindaci assumono le decisioni in merito alla gestione e sviluppo dell'impianto di video sorveglianza e di rilevazione dei transiti, ivi compreso le procedure organizzative e le misure di sicurezza.

I contitolari del trattamento definiscono congiuntamente:

- a) le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessarie;
- c) la nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

d) dettano le linee guida per la security, la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati e le misure organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

f) fornisce tramite l'azione del comandante del Corpo di Polizia Intercomunale idonee istruzioni a tutti i responsabili del trattamento.

2.2 Responsabile Nominato dai Contitolari del trattamento

Il Comandante del corpo unificato della Polizia Locale è indentificato responsabile del servizio, delegato dai Contitolari alla gestione ed attuazioni dei contenuti del presente regolamento

Il responsabile del Comando di Polizia Locale deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile del Comando di Polizia Locale procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile del Comando di Polizia Locale intercomunale devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il responsabile o altro soggetto preposto, specificatamente autorizzato dal Comandante, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

2.2.1 Funzioni del responsabile del Comando di Polizia Locale

Il Comandante del Corpo di Polizia Intercomunale ha i seguenti compiti:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 (G.D.P.R.);
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2.3 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

2.4 Nomina dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

3 GESTIONE DELL'INFORMATIVA

3.1 Informazioni rese al momento della raccolta

I titolari del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, gestiscono una adeguata informativa relativa all'impianto di video sorveglianza e di transito degli autoveicoli con rilevazione delle targhe.

3.1.1 Informativa Impianto video sorveglianza

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati preventivamente prima di accedere alle aree monitorate mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il presente regolamento contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza sono stati installati, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto

dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. L'indicazione relativa alla esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi viene riportata nella informativa relativa al trattamento dei dati dell'impianto di video sorveglianza che ogni titolare pubblica sul sito istituzionale nella sessione privacy.

3.1.2 Informativa Dash Cam

L'ente, prima dell'inizio dei trattamenti, deve fornire ai cittadini un'informativa e predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy.

Nel caso di dispositivi di ripresa montati sui veicoli del comando unificato di polizia locale, gli stessi devono essere segnalati attraverso cartelli informativi ben visibili disposti sui mezzi.

3.1.3 Informativa Body Cam

L'ente, prima dell'inizio dei trattamenti, deve fornire ai cittadini un'informativa e predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy.

Nel caso in cui l'agente di Polizia locale disponga di una body cam è necessario disporre di adeguati strumenti di comunicazione per avvisare i cittadini, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile. e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

3.1.4 Informativa Telecamere Mobili

Nel caso di utilizzo di telecamere mobili che vengono posizionate in diversi contesti al fine di rilevare infrazione dei regolamenti comunali o identificare violazioni amministrative inerenti l'abbandono di rifiuti, la loro posizione deve essere opportunamente segnalata attraverso cartelli informativi, salvo si tratti di un'indagine di P.G. finalizzata all'accertamento di reati.

3.2 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la

richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

I contitolari del trattamento in ottemperanza agli art 13-14 del Rue 679/2016 predispongono delle opportune informative relativamente al trattamento dei dati che vengono gestite e trattate in modo uniforme da parte dei Contitolari del trattamento.

Di seguito

4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.1 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 "Regole ulteriori per i soggetti pubblici";
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente

alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4.1.1 Tempi di conservazione delle Immagini

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata, ai 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

4.2 Policy di sicurezza per il trattamento dei dati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile del Comando di Polizia Locale ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;

- all'Amministratore di sistema dei Contitolari del trattamento, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

4.3 Sicurezza dei dati

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Il Comandante della Polizia Locale designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Il designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia locale.

I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed agenti in servizio presso le sale di controllo (la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

4.3.1 Registro accessi alla sala di controllo per attività di manutenzione

Tutti gli accessi alla sala di controllo sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'agente di polizia che sovrintende alle operazioni di manutenzione;
- la sottoscrizione del medesimo.

4.3.2 Richiesta di immagini

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Il Soggetto interessato ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Comandante del Corpo di Polizia Intercomunale.

L'istanza, secondo l'apposito modello reso disponibile deve indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento e la Forza di Polizia presso la quale è stata presentata denuncia/querela. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora presunta in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria non superiore alle 6 ore, in cui potrebbe risalire un fatto oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata; motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza.

4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

5. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente;

6. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato e, comunque, al di fuori delle ipotesi rilevanti penalmente.

8 Il responsabile del trattamento entro il termine di 30 giorni fornisce risposta all'interessato. Il predetto termine può essere esteso fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il responsabile deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 15 giorni dalla richiesta, anche solo per comunicare l'estensione del termine.

4.4 Regole di gestione dell'impianto

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione del Comandante del Comando unificato della Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

4.5 Accesso ai sistemi e gestione dei log di accesso

L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.

I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

I sistemi di gestione dovrebbero registrare i soggetti che effettuano operazioni di trattamento registrando in un file di log i soggetti che hanno avuto accesso alle banche dati in sola consultazione, e quelli che hanno scaricato le immagini.

4.6 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

4.7 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D. Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

4.8 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

4.9 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dei **Contitolari del Trattamento** a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018 .

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

5 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

5.1 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

6 DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

6.2 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

6.3 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

6.4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del/...../..... con atto n.;

è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dal/...../..... al/...../.....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....

Il Responsabile della
pubblicazione

.....
.....